



CAMERA  
ARBITRALE  
MILANO



*Le clausole di Mediazione e Arbitrato  
proposte dal gruppo di lavoro AIDA - CAM*

Intervento dell' Avv. Carlo F. Galantini

Consigliere AIDA Sezione Lombardia

In rappresentanza del Gruppo di Lavoro AIDA – CAM sul  
progetto: ADR in capo assicurativo.

Convegno in Camera di Commercio di Milano, 13 giugno 2014

# 1. La clausola di Mediazione.

## 1. Testo clausola:

**Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento del Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.**

## 2. Suoi elementi distintivi:

- criterio delimitativo dell'ambito delle controversie che saranno sottoposte alla mediazione presso la CAM;
- individuazione della CAM come Organismo di Mediazione competente (sia in virtù di patto inserito in polizza, sia in virtù di accordo successivo al sinistro); opzione dei servizi della CAM come garanzia di competenza e serietà dell'organismo di mediazione.
- approvazione del Regolamento del Servizio di Conciliazione della CAM;
- prevalenza del ricorso alla mediazione anche rispetto alla forma del ricorso all'arbitrato.

## clausola di mediazione (continua).

3. Se e quando è consigliabile fare ricorso alla mediazione in campo assicurativo.

-il problema si pone perché, se si ricorre all'arbitrato, cade l'improponibilità dell'azione giudiziale se non si è proposta la mediazione; in altre parole l'inizio di una procedura arbitrale non è subordinata alla previo esperimento della mediazione, salvo quanto si dirà in seguito nel caso di adozione della clausola multistep.

- a mio modo di vedere è consigliabile fare ricorso alla mediazione nelle materie in cui:

- i) non vi è una preventiva fase di confronto tra assicuratore ed assicurato (ancorchè relativa al solo *quantum debeat*)
- ii) entrambe le parti desiderano non perdere la relazione trattandosi, magari, di un rapporto di durata;
- iii) i punti controversi dipendono da molte variabili dai confini a volte incerti e rischiano di compromettere la relazione tra le parti.

- si pensi al caso dei prodotti di assicurazione vita ed assicurativo-finanziari, ove la materia controversa riguardi il possibile riparto tra soggetti beneficiari espressamente o solo genericamente indicati in polizza; altro caso è quello della assicurazione della RC professionale;

- si può pensare anche al campo delle controversie tra Imprese e intermediari o fra intermediari tra di loro.

## clausola di mediazione (continua).

-come vedremo però anche in seguito, nelle vertenze relative ai rami elementari, ove spesso è previsto l'esperimento di una perizia contrattuale per la determinazione dell'ammontare del danno e delle indennità da liquidarsi, la mediazione sovente non produce un valore aggiunto, giacchè se le posizioni divergenti non si sono potute comporre in corso di tale perizia, vuol dire che il problema attiene all'*an debeatur* e, pertanto, è più consigliabile far ricorso all'arbitrato con il quale i punti controversi si “decidono” e non si “mediano”.

## 2. La clausola Arbitrale.

### 1. Testo clausola:

- Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano.
- Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico esperto della materia assicurativa e/o riassicurativa, fatta salva la facoltà del Consiglio Arbitrale di deferire la controversia ad un collegio di tre membri esperti della materia assicurativa qualora lo ritenga opportuno per la complessità o per il valore della controversia. In ogni caso, la nomina del Tribunale Arbitrale compete al Consiglio Arbitrale.
- Gli arbitri possono avere qualunque nazionalità, indipendentemente dalla nazionalità o sede legale delle parti.
- Le parti acconsentono sin da ora all'intervento e alla chiamata di terzi nel procedimento arbitrale. Il Tribunale Arbitrale decide a riguardo tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti.
- Nel caso in cui il terzo danneggiato, su proposta dell'assicurato, accetti di devolvere la controversia in arbitrato, l'assicuratore si impegna a corrispondere l'eventuale indennizzo direttamente a favore del terzo danneggiato.
- È ammessa l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

## clausola arbitrale (continua).

### 2. Suoi elementi distintivi:

- delimitazione dell'ambito delle controversie compromettibili;
- Il ricorso alla procedura di arbitrato presso la CAM è previsto per la soluzione di vertenze B2B per sinistri o controversie in genere di valore medio alto (tra i 100 ed i 500 mila Euro o superiori), ma non vi sono ostacoli ad adire l'arbitrato della CAM anche per valori inferiori;
- l'arbitrato in materia assicurativa non va confuso con la perizia contrattuale, strumento sovente utilizzato dagli assicuratori solo per la quantificazione del danno e dell'indennizzo assicurativo e che, quindi, non è adatto a risolvere questioni relative all'*an debeatur*;
- individuazione della CAM come Camera Arbitrale competente a risolvere la controversia, con contestuale accettazione del Regolamento CAM sulla procedura arbitrale (sia in virtù di patto inserito in polizza, sia in virtù di accordo successivo al sinistro);
- in mancanza di scelta diversa, l'arbitro sarà unico e ciò al fine di contenere i tempi di nomina e i costi. La persona dell'arbitro verrà scelta in via eterodiretta, ossia da parte del Consiglio Arbitrale della CAM e non dalle parti;

## **clausola arbitrale (continua).**

-nella scelta dell'arbitro il Consiglio arbitrale della CAM terrà conto della opportunità di nominare un professionista esperto nel campo della assicurazione e/o riassicurazione con i necessari requisiti di indipendenza che la CAM adotta abitualmente. A questo scopo AIDA si è impegnata ad indicare alcuni nominativi di professionisti esperti come possibili candidati ad essere nominati quali arbitri dal Consiglio Arbitrale della CAM

-qualora il Consiglio Arbitrale lo ritenga opportuno e necessario, stante la complessità o il valore della controversia, il Tribunale arbitrale potrà essere composto da tre membri, tutti nominati sempre dal Consiglio Arbitrale.

- è previsto l'intervento e la chiamata di terzi in causa, questo è funzionale alle controversie nascenti dall'esecuzione di un contratto di assicurazione della Responsabilità Civile; come si vede tanto l'intervento quanto la chiamata di terzo dovranno essere preventivamente autorizzate dal Tribunale Arbitrale; la chiamata di terzo, poi, non potrà essere utilmente esperita se non qualora il terzo acconsenta a partecipare al procedimento arbitrale.

A titolo di incentivo alla partecipazione volontaria del terzo alla procedura arbitrale si è inserita la previsione secondo la quale, nel caso in cui si acconsenta a devolvere la controversia nell'arbitrato CAM, la Compagnia si impegna, nel caso di una pronuncia che accerti il suo obbligo a corrispondere l'indennità, ad effettuare il pagamento della stessa direttamente al terzo danneggiato.

## **clausola arbitrale (continua).**

-in alternativa si prospettava anche la ricostruzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile come copertura danni a beneficio del terzo danneggiato, trasformando in sostanza la polizza di RC in un contratto a favore di terzi. Senonchè, pur senza voler escludere la fattibilità di una tale operazione, per il momento la predetta soluzione è parsa troppo complessa e quindi non trasponibile in una clausola “standard”.

- il lodo del Tribunale Arbitrale, nella clausola standard, è previsto come impugnabile avanti alla Corte d'Appello “per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia”. E'la formula prevista dall'art. 829 c.p.c.

Simile previsione è pensata nell'interesse tanto delle imprese di assicurazione quanto degli assicurati: entrambe, infatti, possono far valere un principio di interesse generale che, per avventura, fosse stato violato dall'arbitro, inoltre la possibilità del ricorso alla Corte d'Appello nei ristretti casi previsti dal codice di procedura sembra comunque rendere più appetibile la scelta della deroga alla competenza del giudice togato, e ciò è tanto più vero in una fase di avvio della giurisprudenza della CAM su materie concernenti la trattazione di sinistri assicurativi.



## **clausola arbitrale (continua).**

3. Elementi di forza nella scelta di far ricorso all'arbitrato avanti alla CAM per la risoluzione di controversie in campo assicurativo.
  - l'arbitrato davanti alla CAM è un arbitrato c.d. amministrato, ossia disciplinato da precisi regolamenti e procedure elaborate, eseguite e monitorate dagli organi della stessa CAM, sicchè l'arbitro nominato non dovrà stabilire preliminarmente le regole cui intende attenersi durante la procedura.
  - il Regolamento arbitrale di CAM è improntato al massimo rispetto del principio del contraddittorio e contiene altresì una dettagliata disciplina dell'istruttoria per testi o attraverso l'esperimento di CTU. Al contempo, è un Regolamento snello perché ricco di strumenti facoltativi che l'arbitro può utilizzare a seconda dei casi.
  - gli organi della CAM fanno sì che tutti gli arbitri da essi incaricati svolgano il loro compito in assenza di conflitti di interessi.
  - il ricorso all'arbitrato per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto assicurativo non è subordinato al previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;

## clausola arbitrale (continua).

- l'arbitrato previsto dalla CAM, salvo diversa disposizione delle parti, ha natura rituale e, pertanto, il lodo pronunciato dall'arbitro ha efficacia di titolo esecutivo.
- la previsione che, in assenza di patti contrari, l'arbitro è unico permette di contenere i costi della procedura.
- il ricorso all'Arbitrato presso la CAM costituisce una efficace soluzione nei casi in cui la mediazione (che è obbligatoria *ex lege* per le controversie nascenti dal contratto di assicurazione, ed ove non sia stata stipulata una clausola di mediazione o multistep in CAM) non sortisca esiti, vuoi per la lontananza delle posizioni delle parti vuoi perché le divergenze in punto an richiedono necessariamente una decisione in diritto; in questo caso, la devoluzione della lite in arbitrato, mediante la sottoscrizione di uno specifico compromesso, permette di assicurare una pronta ed adeguata decisione della controversia.

### 3. La clausola Multistep.

1. Il testo della clausola Multistep (Mediazione + Arbitrato)

**Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento del Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.**

- **Nel caso in cui il tentativo di mediazione si concluda senza il raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano.**
- **Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico esperto della materia assicurativa e/o riassicurativa, fatta salva la facoltà del Consiglio Arbitrale di deferire la controversia ad un collegio di tre membri esperti della materia assicurativa qualora lo ritenga opportuno per la complessità o per il valore della controversia. In ogni caso, la nomina del Tribunale Arbitrale compete al Consiglio Arbitrale.**
- **Gli arbitri possono avere qualunque nazionalità, indipendentemente dalla nazionalità o sede legale delle parti.**

## clausola multistep (continua)

- Le parti acconsentono sin da ora all'intervento e alla chiamata di terzi nel procedimento arbitrale. Il Tribunale Arbitrale decide a riguardo tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti.
- Nel caso in cui il terzo danneggiato, su proposta dell'assicurato, accetti di devolvere la controversia in arbitrato, l'assicuratore si impegna a corrispondere l'eventuale indennizzo direttamente a favore del terzo danneggiato.
- È ammessa l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

## clausola multistep (continua).

### 2. Suoi elementi distintivi:

- nella sua prima parte la clausola è una clausola di mediazione del tutto conforme a quella descritta nelle slides iniziali;
- la seconda parte contiene un inciso iniziale che ha lo scopo di prevedere l'obbligo di far ricorso all'arbitrato nel caso in cui attraverso la mediazione non sia stato possibile raggiungere un accordo tra le parti.

### 3. Elementi di forza nella scelta di far ricorso ad una clausola multistep:

- possibilità di offrire mediazione ed arbitrato in un'ottica integrata nei casi in cui si voglia mirare a:
  - i) preservare comunque la continuazione del rapporto commerciale con l'altra parte;
  - ii) raggiungere in ogni caso una decisione rapida e competente sulla questione controversa.
- nel contenzioso assicurativo propriamente detto, valgono le considerazioni già fatte per la mediazione; e quindi l'impiego della clausola multistep sarà consigliabile nelle coperture di rischi diversi da quelli nei quali si prevede solitamente il ricorso ad una perizia contrattuale sulla stima dei danni e dell'indennità assicurativa, mentre potrà essere efficace nei rami vita;
- la multistep è invece sicuramente efficace nell'ambito dei rapporti tra imprese ed intermediari o fra intermediari tra loro; essa infatti permette di aprire un confronto iniziale mantenendo un basso tasso di litigiosità e di definire i punti che rimangono irrisolti con una celere decisione.

## 4. Considerazioni Conclusive

1. Gli esiti dell'attività svolta dal gruppo di lavoro AIDA CAM sono il segno di una sinergia virtuosa nel tribolato contesto del contenzioso in campo assicurativo:
  - AIDA ha messo in comune conoscenza ed esperienza nel campo;
  - CAM è un soggetto con consolidata esperienza nella gestione delle procedure di ADR e dotata di indiscutibile indipendenza,sono i presupposti per rendere il ricorso ai servizi della CAM appetibile sia dalle imprese che dagli assicurati, senza tralasciare i possibili effetti della mediazione delegata da parte dei giudici.
2. E' in programma l'apertura nel sito web della CAM di uno spazio in cui verranno pubblicati, nel rispetto delle regole della privacy, i lodi in campo assicurativo, così che, soprattutto in una fase di lancio, imprese, assicurati, operatori del settore e loro consulenti, potranno conoscere le decisioni degli arbitri e valutarne le motivazioni, in modo che si crei una 'giurisprudenza' della camera arbitrale presso la CAM agevolmente consultabile dai soggetti interessati.
3. In un periodo in cui l'azione dello Stato, nonostante le ripetute e schizofreniche riforme della giustizia, non riesce a sanare la piaga della lentezza del processo civile, crediamo che la nostra proposta costituisca una valida ed affidabile soluzione per risolvere il tipo di controversie che abbiamo assunto come target, con indubbi benefici sia per le imprese di assicurazione sia per gli assicurati.

## 5. Membri del gruppo di lavoro AIDA – CAM sul progetto: ADR in campo assicurativo

### Delegazione AIDA - Sezione Lombardia:

Dott. Roberto Pontremoli	Presidente AIDA sez. Lombardia
Avv. Prof. Marco Frigessi di Rattalma	Avvocato in Milano, Consiglio Direttivo e Presidente Comitato Scientifico AIDA sez. Lombardia, Università di Brescia
Avv. Prof. Fabio Maniori	Avvocato, Responsabile Legale e Compliance ANIA, Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico AIDA sez. Lombardia
Avv. Carlo F. Galantini	Avvocato in Milano, Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico AIDA sez. Lombardia
Avv. Cristina Pagni	Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico AIDA sez. Lombardia Avvocato in Milano,
Avv. Vincenzo Del Re	Avvocato in Milano, Università Bocconi
Avv. Alessandra Caniglia	Avvocato in Milano
Avv. Francesca Romanin Jacur	Avvocato in Milano
Dott. Emilio Del Vecchio	Consulente assicurativo, Comitato Scientifico AIDA sez. Lombardia

### Delegazione CAM:

Dott. Rinaldo Sali	Vicesegretario generale, Camera Arbitrale di Milano
Dott. Nicola Giudice	Responsabile Servizio di conciliazione Camera Arbitrale di Milano
Dott. Benedetta Coppo	Responsabile ufficio CAM di Roma
Dott. Orsola Arianna	Consulente in ambito assicurativo, mediatore in Milano presso CAM
Dott. Federica Invernizzi	Case manager Camera Arbitrale di Milano